

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2538)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(ORLANDO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1976

Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense
nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Alla gestione delle mense istituite presso gli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici e dei servizi sostitutivi provvede, a norma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'Istituto postelegrafonici.

La disciplina relativa all'accesso alle mense è stata dettata in via autonoma dallo stesso ente, il quale, peraltro, non può in alcun modo riscontrarne il rispetto da parte dei gestori essendo l'Istituto postelegrafonici privo di organi periferici.

È da rilevare come il predetto Istituto abbia attivato gestioni di mense o servizi sostitutivi spinto più dalle sollecitazioni del personale che da obiettive motivazioni connesse

con le esigenze dei servizi postelegrafonici contribuendo a creare condizioni di privilegio nei confronti di taluni dipendenti postelegrafonici.

Inoltre la difficile situazione economica attuale, caratterizzata da un sensibile aumento dei prezzi, ha reso particolarmente richiesto il servizio della mensa aziendale, per mezzo del quale si provvede alla somministrazione di un pasto caldo verso corresponsione di un modesto contributo da parte del lavoratore.

All'incremento del numero dei pasti erogati — il cui costo si è rilevato di anno in anno più elevato — non ha fatto riscontro un adeguato aggiornamento delle disponibili-

tà finanziarie stabilite dall'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, in favore dell'Istituto postelegrafonici.

Per sopperire alle notevoli difficoltà finanziarie incontrate dal predetto ente si è fatto ricorso negli anni 1974 e 1975 a provvedimenti che — ancorchè previsti dalla normativa in vigore (articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325) — sono da ritenersi di natura eccezionale stante il sacrificio richiesto alla Cassa integrativa del personale telefonico statale a carico della quale sono stati riversati, in pratica, i disavanzi della gestione delle mense aziendali postelegrafoniche.

È di tutta evidenza che la questione debba essere definita mediante provvedimenti generali e di largo respiro.

Allo scopo di porre una chiara e dettagliata normativa che regolamenti la partecipazione dei lavoratori postelegrafonici alle mense aziendali o ai servizi sostitutivi, si è ritenuto indispensabile procedere alla predisposizione dell'unito disegno di legge.

Con esso si intende affidare alla responsabilità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non soltanto la disciplina dell'accesso alle mense aziendali ma anche lo sviluppo, la vigilanza e la possibilità in concreto di provvedere al loro finanziamento in una visione organica e globale del delicato servizio demandandone all'Istituto postelegrafonici la sola gestione.

Il disegno di legge si compone di 9 articoli che succintamente di seguito si illustrano.

Articolo 1. — Si autorizzano le Aziende postelegrafoniche ad istituire mense presso gli uffici e gli stabilimenti postelegrafonici quando sia prevedibile che fruiscano del nuovo servizio almeno 50 dipendenti in servizio presso gli uffici e stabilimenti medesimi o vicini.

Soltanto per particolari esigenze potranno essere istituite mense al di fuori della ipotesi suddetta previa emanazione di apposito decreto da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentite le organiz-

zazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative.

Articolo 2. — Detto articolo demanda al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, il compito di fissare, tenendo conto degli orari di servizio e dell'ubicazione del posto di lavoro, i requisiti che danno titolo ai dipendenti postelegrafonici di fruire del servizio della mensa aziendale. Nella norma stessa viene opportunamente precisato che il tempo occorrente per la refezione non può essere computato nell'orario di lavoro da osservare.

Articolo 3. — La gestione delle mense viene attribuita all'Istituto postelegrafonici che potrà provvedervi direttamente o mediante concessione del servizio in appalto.

Si provvede ad assicurare la funzionalità dei servizi affidandone la vigilanza ad un Comitato composto da dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali e nominati dai dirigenti preposti agli Uffici compartimentali o di zona.

Articolo 4. — Con tale norma si intende attribuire al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di disciplinare il regolare esercizio delle mense e dei servizi sostitutivi stabilendo annualmente con propri decreti la composizione e il prezzo del pasto, l'organizzazione delle mense, l'ordinamento contabile e gli organi preposti alla vigilanza ed al funzionamento delle mense stesse, nonchè i compiti dei predetti organi e comitati di vigilanza. Con le stesse modalità verranno stabilite le quote di partecipazione del personale ai servizi di bar, dormitori, case-albergo e nidi d'infanzia.

Con l'attribuzione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di tale facoltà, già esercitata ai sensi dell'articolo 36 — quinto comma — della legge 12 marzo 1968, numero 325, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, si intende garantire nella maniera più ampia che alla de-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terminazione delle quote di costo dei servizi da porre a carico del personale presiederanno criteri di equità.

Articolo 5. — Si prevede la possibilità di consentire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, al personale postelegrafonico l'accesso a mense aziendali istituite vicino ad uffici postelegrafonici da altre Amministrazioni dello Stato, Istituti od Enti.

Articolo 6. — L'articolo in argomento mira a disciplinare nella sua globalità l'attività sociale svolta in favore del personale postelegrafonico. La realizzazione di mense, refettori, bar, dormitori, case-albergo dovrà avvenire in conformità dei programmi annuali e pluriennali stabiliti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione; nella elaborazione dei programmi stessi sarà tenuto debito conto delle esigenze dei servizi e delle condizioni sociali ed economiche del contesto in cui il dipendente postelegrafonico è chiamato ad operare.

Articolo 7. — L'articolo in esame stabilisce la partecipazione dell'Istituto postelegrafonici, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla spesa per il funzionamento delle mense aziendali.

Con l'occasione si provvede a stabilire in via definitiva la percentuale delle aliquote

delle soprattasse sulle conversazioni interurbane ed internazionali da devolvere all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa del personale telefonico statale. Di conseguenza rimane abrogato il quarto comma della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Nell'ambito della gestione servizi sociali (mense, asili-nido, case-albergo, dormitori), finanziata con le modalità previste dall'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, sarà stabilita, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, la quota da destinare al servizio delle mense aziendali e dei servizi sostitutivi.

Articolo 8. — Detto articolo prevede che l'intera materia attinente ai servizi sociali postelegrafonici sia disciplinata in materia globale e con visione generale di tutti i problemi ad essa connessi in sede di riforma delle Aziende postelegrafoniche e del rinnovo contrattuale.

Articolo 9. — Con tale articolo si indica l'onere posto dalla legge a carico del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1976 e si autorizza, infine, il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense a finalità aziendale presso i propri uffici e stabilimenti quando sia prevedibile che fruiscono del servizio almeno 50 dipendenti applicati presso gli uffici e gli stabilimenti medesimi o vicini.

Ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, potrà essere istituito un servizio sostitutivo di refezione.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i requisiti in base ai quali i lavoratori postelegrafonici potranno — in relazione all'orario dei turni di servizio ordinario e straordinario e a particolari esigenze connesse con la distanza dal posto di lavoro dell'abitazione del dipendente o della residenza del proprio nucleo familiare — usufruire delle mense o dei servizi sostitutivi di refezione.

L'intervallo per la partecipazione alla mensa sarà portato in aumento al normale orario di lavoro.

Art. 3.

Alla gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, provvede l'Istituto postelegra-

fonici direttamente o mediante concessione del servizio in appalto.

Alla vigilanza sulla regolare funzionalità dei servizi di cui al comma precedente provvedono appositi comitati formati da:

4 dipendenti, per le mense o servizi sostitutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

3 dipendenti dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le mense o servizi sostitutivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I Comitati saranno nominati rispettivamente dai direttori compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni o dagli ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici su designazione delle organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, su conforme parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti annualmente la composizione e il prezzo del pasto tipo, la quota da porre a carico del lavoratore, l'ordinamento contabile e gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione dei servizi di mensa nonché i compiti dei predetti organi e dei Comitati di cui al precedente articolo 3.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si procederà alla determinazione delle quote da porre a carico del personale che fruisce di bar, dormitori, case albergo e nidi di infanzia.

E abrogato il quinto comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Art. 5.

Qualora in prossimità dell'ufficio o stabilimento delle Aziende postelegrafoniche esi-

stano mense aziendali di altre Amministrazioni dello Stato, Istituti ed Enti, l'Istituto postelegrafonici potrà stipulare, ove possibile, apposite convenzioni con le predette Amministrazioni, Istituti ed Enti o con i gestori delle mense medesime, allo scopo di consentire l'accesso ai dipendenti postelegrafonici.

Le deliberazioni relative alle convenzioni sono approvate e rese esecutive dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

La realizzazione di mense, servizi sostitutivi di refezione, bar, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia dovrà avvenire, a cura dell'Istituto postelegrafonici, in conformità dei programmi annuali e pluriennali stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su conforme parere del Consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 7.

Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito i locali necessari per la istituzione di mense e dei servizi sostitutivi.

Sono a carico delle Aziende postelegrafoniche le spese relative ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, nonché quelle per il riscaldamento e per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

Le contribuzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono rispettivamente stabilite nella misura fissa del trenta e del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni interurbane e internazionali. È abrogato il comma quarto dello stesso articolo 36.

A favore dell'Istituto postelegrafonici continua ad essere devoluto il contributo previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 674.

Nell'ambito della gestione « attività sociali » dell'Istituto postelegrafonici è istituita una sub-gestione mense e servizi sostitutivi alla quale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sarà devoluta annualmente una quota percentuale delle contribuzioni spettanti all'Istituto medesimo a norma dei precedenti terzo e quarto comma.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione mense e servizi sostitutivi.

Art. 8.

Tutta la materia concernente i servizi sociali dovrà essere disciplinata compiutamente in sede di riforma delle Aziende postelegrafoniche e del rinnovo contrattuale.

Art. 9.

All'onere derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 3 miliardi, sarà fatto fronte con riduzione rispettivamente per lire 200 milioni, lire 800 milioni, lire 313 milioni, lire 500 milioni, lire 500 milioni, lire 300 milioni e lire 387 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 196, n. 197, n. 342, n. 343, n. 347, n. 395 e n. 400 dello stato di previsione della spesa, per l'anno predetto, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.